

ORDINANZA N. 65

Oggetto: ORDINAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO SOSTA STRADA CIELO ALTO BREUIL CERVINIA..

IL SINDACO

- Considerato che nella parte a monte della strada Cielo Alto i veicoli sostano sulla carreggiata, impedendo il regolare transito di veicoli, nonostante la disponibilità di un piazzale pubblico;
- Considerato che le auto parcheggiate su tale strada causerebbero un intralcio ai veicoli, senza contare un grave impedimento a servizi pubblici quali sgombero neve e soccorso;
- Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dare corso al provvedimento proposto;
- Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285;
- Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Visto l’art. 28 della L.R. 54/98;
- Visto l’art. 54 del T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1. E’ vietata la sosta con rimozione forzata in modo permanente (0-24) dei veicoli sulla strada Comunale dal Piazzale Grande Ourse lato destro a scendere fino al piazzale Comunale della strada denominata Cielo Alto, dal giorno di pubblicazione della presente sino a revoca della medesima;
2. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della seguente segnaletica:
 - DIVIETO DI SOSTA Fig II 74 Art. 118;
 - PANNELLO INTEGRATIVO RIMOZIONE COATTA modello II 6/m Art. 83;
 - PANNELLO INTEGRATIVO modello 3/a;
3. Cartelli di divieto di sosta con pannelli integrativi 0-24, rimozione forzata;
4. Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza;
5. Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste degli artt. 6 e 7 del C.d.S.;
7. Ai sensi dell’art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente

ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

8. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 18/10/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**